



**COMUNE DI BACOLI**  
( Provincia di Napoli)

**Ord. n. 114 del 05.04.2007 n. prot. 8543**

**II RESPONSABILE VI SETTORE**

**Premesso** che con Ordinanza Sindacale n° 81/9902 del 24.04.06 è stata vietata la balneazione per l'anno 2006 nelle seguenti zone:

- 1) Dalla foce nuova del lago Fusaro alle falde del monte di Cuma, con riferimento al punto 9 della Mappa Regionale;
- 2) Sul tratto di costa che comprende Spiaggia Romana - Colonia Vescovile e il Lido Fusaro, riferito ai punti 10 – 12 della Mappa Regionale;
- 3) Porto di Miseno in località Casevecchie e precisamente nel tratto di mare tra la casa di proprietà SCALERA e la zona della Guardia di Finanza , in riferimento al punto 20 della Mappa Regionale;
- 4) Spiaggia del Poggio, per i motivi citati nell'Ordinanza 47/96 emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli in data 26.11.96, in riferimento al Punto 21 della Mappa Regionale;
- 5) Sul tratto di costa che comprende ex Lido Risorgimento, con tratto di spiaggia adiacente e sino alla costa del punto 24 della Mappa Regionale di pertinenza del Comune di Bacoli (Porto di Baia);

**Visto** il D.P.R. 8.6.82 n°47°, avente ad oggetto "Attuazione delle direttive CEE 76/160 relative alla qualità delle acque di balneazione ;

**Rilevato** che la Giunta Regionale della Campania , con deliberazione n. 436 del 16.03.107, ha individuato per la stagione balneare 2007, le zone non idonee alla balneazione, e precisamente, per quelle ubicate nel territorio del Comune , i tratti di costa riferiti ai punti.

10 Spiaggia Romana – Colonia Vescovile

12 Spiaggia Romana – Lido Fusaro -

nonché il tratto di costa permanentemente vietato alla balneazione per motivi diversi dall'inquinamento, riferito al porto di Miseno;

**Atteso** che per l'anno 2007 vengono riconfermati i divieti riferiti ai punti della Mappa Regionale  
9 – 10 – 12 - 20 – 21 – 24;

**Visti** gli art. 107 e 109 del D.L.gs 18.08.00 n. 267;

### **ORDINA**

E' vietata la Balneazione nelle seguenti zone:

1)Dalla foce nuova del lago Fusaro alle falde del Monte di Cuma, con riferimento al punto 9 della Mappa Regionale;

2)Sul tratto di costa che comprende Spiaggia Romana - Colonia Vescovile – Spiaggia Romana - Lido Fusaro, riferito ai punti 10 – 12 della Mappa Regionale;

3)Porto di Miseno in località Casevecchie e precisamente nel tratto di mare tra la casa di proprietà SCALERA e la zona della Guardia di Finanza , in riferimento al punto 20 della Mappa Regionale;

4)Spiaggia del Poggio, per i motivi citati nell'Ordinanza 47/96 emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli in data 26.11.96, in riferimento al Punto 21 della Mappa Regionale;

5)Sul tratto di costa che comprende ex Lido Risorgimento, con tratto di spiaggia adiacente e sino alla costa del punto 24 della Mappa Regionale di pertinenza del Comune di Bacoli (Porto di Baia);  
Dispone altresì che copia della presente Ordinanza venga inviata a mezzo Fax, usando l'apposita modulistica ai seguenti Enti:

-Ministero della Sanità- Direzione Generale Serv. Igiene Pubblica- Roma

- Ministero Ambiente- Serv. Tutela Acque- Div. III Roma

- Regione Campania - Ass. Sanità- Napoli

- ASL NA 2- Pozzuoli Dr. Intermoia

- Capitaneria Porto Napoli

- LIP - NAPOLI

Notificare il presente atto a mezzo messi: Stazione CC Bacoli- Comando P.M.- Procura Generale della Repubblica Napoli- - Titolare Lido Fusaro- All'Ufficio Tecnico di questo Comune che è incaricato dell'apposizione dei relativi divieti di balneazione nelle zone interdette.

Gli organi di Polizia sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Il Responsabile VI Settore  
**Rag. Pini Umberto**